

LKQ ITALIA BONDCO S.P.A.

**PROCEDURA ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE E
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

PREMESSA

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) regola la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) e l’istituzione e la tenuta del Registro *Insider* (come *infra* definito) da parte della Società.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di LKQ Italia Bondco S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) in data 26 ottobre 2016 al fine di conformarsi (i) alle disposizioni in tema di *market abuse* introdotte dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dai relativi regolamenti esecutivi (di seguito, il “**MAR**”), e (ii) alle modifiche al Regolamento del mercato ExtraMOt pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**Regolamento ExtraMOt**”) con avviso del 16 giugno 2016, n. 11990.

La presente Procedura trova applicazione a decorrere dalla data della sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 1

DEFINIZIONI

1.1 Salve le ulteriori definizioni contenute altrove nella presente Procedura, i termini di seguito definiti avranno il significato di seguito attribuito:

“**Amministratore Delegato**” indica ciascuno degli amministratori di volta in volta in carica cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, del codice civile.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Consob**” indicata la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Elenco**” ha il significato di cui all’Articolo 9.6.2 della presente Procedura.

“**Informazione Privilegiata**” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini della presente definizione:

- si considera che un’informazione ha un “*carattere preciso*” se: (i) essa fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al precedente punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato;
- per informazione “*che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati*” s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. In tale contesto, una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata quando risponde ai criteri di cui sopra.

“**Investor Relator**” indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società.

“**Registro Insider**” ha il significato di cui all’Articolo 9 della presente Procedura.

“**Regolamento 347**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione europea del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR.

“**SDIR**” indica il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob.

“**Soggetto Rilevante**” indica ciascuna persona, all’interno della Società o di una Controllata, che sia:

- (a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo;
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia accesso regolare ad Informazioni Privilegiate concernente direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) un dipendente nonché qualsiasi altra persona, sia fisica che giuridica, che in ragione della sua attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, abbia accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative alla Società.

“**Soggetto Preposto**” ha il significato di cui all’Articolo 9.1.1 della presente Procedura.

“**Strumento Finanziario**” indica qualsiasi strumento finanziario della Società che sia stato ammesso sul sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A.

“**TUF**” indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

ART. 2

DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 2.1 La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 2.2 La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti, trasmettendo a quest’ultimi copia della Procedura medesima. Copia della Procedura è trasmessa altresì anche a tutti i soggetti iscritti nel Registro *Insider* ovvero nell’Elenco.

ART. 3

VALUTAZIONE DEL CARATTERE “PRIVILEGIATO” DELLE INFORMAZIONI

- 3.1 Ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardino la Società è di competenza dei seguenti soggetti:
 - (i) in caso di informazioni emergenti in occasione delle riunioni di organi collegiali, la competenza è del relativo organo collegiale;
 - (ii) in caso di informazioni emergenti in occasione delle assemblee dei soci, la competenza è del Presidente dell’assemblea;

- (iii) con riferimento ai dati contabili e di periodo, la competenza è dell'Amministratore Delegato e dell'*Investor Relator*;
 - (iv) con riferimento ad altre informazioni, la competenza è dell'Amministratore Delegato e dell'*Investor Relator*;
- 3.2 Al di fuori dei casi indicati al paragrafo 3.1, punti (i) e (ii), in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento di valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Rilevanti, in tutte le altre circostanze in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti a:
- (a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa all'Amministratore Delegato;
 - (b) ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione, informare l'Amministratore Delegato in merito allo stato di avanzamento.
- 3.3 Di seguito si indicano, a titolo meramente esemplificativo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (c.d. "**Fatti Rilevanti**"):
- a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
 - c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione legale dei conti;
 - e) operazioni sul capitale;
 - f) emissione di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
 - h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - i) operazioni di fusione e scissione;
 - j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
 - k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - l) controversie legali;
 - m) cambiamenti nel personale strategico della Società;
 - n) operazioni sulle azioni proprie;
 - o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
 - p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
 - q) operazioni con parti correlate;
 - r) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza. L'informazione al pubblico deve riguardare non solo ogni situazione contabile, ma anche ogni eventuale informazione significativa ad essa relativa, esaminata dal Consiglio di Amministrazione e che dovrà confluire come tale nel bilancio e nel bilancio semestrale abbreviato;

- s) l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle delibere di approvazione del progetto di bilancio, della proposta di distribuzione dei dividendi, del bilancio consolidato, del bilancio semestrale abbreviato e del resoconto intermedio di gestione;
- t) il rilascio da parte del revisore legale o della società di revisione legale di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, della dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero il richiamo di informativa sulle rilevanti incertezze in merito alla continuità aziendale.

ART. 4

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 4.1 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 6 che segue, la Società deve adottare ogni più opportuna misura affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni si svolga senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 4.2 I Soggetti Rilevanti devono informare tempestivamente l'Amministratore Delegato di qualsiasi atto, fatto od omissione di cui siano a conoscenza che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.
- 4.3 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.
- 4.4 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di (i) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, sugli Strumenti Finanziari o sui relativi strumenti finanziari derivati e (ii) raccomandare o indurre altri ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari o sui relativi strumenti finanziari derivati, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso. Ai fini del presente paragrafo, si ha raccomandazione ogni qual volta il Soggetto Rilevante in possesso di Informazione Privilegiata: (x) raccomanda, sulla base di tali informazioni, un'altra persona ad acquistare o cedere Strumenti Finanziari o induce tale persona ad effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero (y) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona ad effettuare la cancellazione o la modifica. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del MAR quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate.
- 4.5 Fatto salvo quanto disposto all'Articolo 6 che segue, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta, relative al trattamento delle Informazioni Privilegiate, applicabili ai Soggetti Rilevanti:
 - (i) particolare attenzione deve essere posta: (i) nella trasmissione ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale della documentazione propedeutica allo svolgimento delle riunioni dei suddetti organi sociali; (ii) nell'ambito delle operazioni di carattere straordinario e nello specifico nello scambio di documentazione ed informazioni con i consulenti o *advisors* esterni. A tal riguardo, deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
 - (ii) i documenti cartacei contenenti Informazioni Privilegiate devono essere custoditi con modalità idonee a limitarne l'accesso a soggetti non autorizzati, conservandoli in appositi archivi e limitando al tempo strettamente necessario la tenuta fuori dagli stessi.

ART. 5**ESCLUSIONI**

- 5.1 La Società può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi che siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o contrattuale. È possibile, quindi, informare in modo selettivo soggetti terzi nel caso in cui vi siano un obbligo di riservatezza e un rapporto giustificativo. A titolo non esaustivo, tra tali soggetti terzi possono essere inclusi:
- a) i consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie oggetto di consulenza;
 - b) i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie;
 - c) le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - d) le agenzie di *rating*;
 - e) le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli Strumenti Finanziari;
 - f) le autorità pubbliche di vigilanza di settore;
 - g) le organizzazioni sindacali (quando sia sottoscritto uno specifico impegno di riservatezza).
- 5.2 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso, per divulgazione intenzionale o non intenzionale, un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (legale, regolamentare, statutario o contrattuale), o comunque sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate (“*immediata*”, se la divulgazione è stata intenzionale e quindi nello stesso giorno; “*senza indugio*”, se la divulgazione non è stata intenzionale e quindi nello stesso giorno in cui l'Amministratore Delegato ha avuto notizia dell'avvenuta divulgazione).

ART. 6**RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 6.1 I Soggetti Rilevanti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
- (i) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - (ii) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - (iii) custodire i suddetti documenti in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 6.2 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziare il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana “*Strettamente Riservato*”.
- 6.3 In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

ART. 7**DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 7.1 Ai sensi dell'art. 17 del MAR, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate. A tal fine, quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 3.1 come Informazione Privilegiata la stessa deve essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alle disposizioni di legge e regolamentare *pro tempore* vigenti.
- 7.2 Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni *price sensitive* ed è divulgata in modo completo e tempestivo secondo le modalità di cui al paragrafo 7.3 che segue.
- 7.3 L'Amministratore Delegato elabora, quindi, unitamente all'*Investor Relator*, una bozza di comunicato e provvederà a renderlo pubblico mediante modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, mediante SDIR.
- 7.4 Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate in ogni caso in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori. A tal fine, l'Amministratore Delegato si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza delle stesse.
- 7.5 Le Informazioni privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate secondo le modalità di cui al paragrafo 7.3 che precede; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si volga senza pregiudizio alcuna per la Società sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 7.6 Le Informazioni Privilegiate devono essere inoltre pubblicate sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investor Relations*" e devono essere conservate sullo stesso per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione.
- 7.7 Qualora la Società decida di non effettuare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate tramite SDIR, essa dovrà, in ogni caso, adempiere agli obblighi informativi e di deposito di tale informazione anche nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. mediante comunicazione a mezzo fax.

ART. 8**RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 8.1 La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- (i) l'immediata diffusione potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società;
 - (ii) il ritardo nella diffusione delle Informazioni Privilegiate probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
 - (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
- 8.2 Ove l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva che comportino eventi o situazioni particolari, la Società può, sotto la propria

responsabilità, ritardare la diffusione di tale Informazione Privilegiata sempre che ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al paragrafo 8.1 che precede.

- 8.3 La Società, quando ha ritardato la diffusione di Informazioni Privilegiate ai sensi dei paragrafi 8.1 e 8.2 che precedono, deve:
- (i) notificare tale ritardo alla Consob all'indirizzo di posta certificata consob@pec.consob.it, oppure via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it (qualora non via sia per il mittente l'obbligo di essere munito di indirizzo di posta elettronica certificata) specificando come destinatario "**Divisione Mercati**" e indicare all'inizio dell'oggetto "**MAR Ritardo comunicazione**"; e
 - (ii) immediatamente dopo la diffusione di tali Informazioni Privilegiate, fornire per iscritto alla Consob una spiegazione delle modalità con cui sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 7.5 che precede.
- 8.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata ai sensi del presente Articolo 8 e la riservatezza di tali Informazioni privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico le suddette Informazioni Privilegiate. A tal fine, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui al paragrafo 5.2 che precede. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente Art. 8, quando tale voce è sufficiente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

ART. 9

REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

9.1 Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

- 9.1.1 La Società istituisce, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 MAR e dal Regolamento 347, un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (di seguito, il "**Registro Insider**"), la cui tenuta è di responsabilità dell'*Investor Relator* (di seguito, il "**Soggetto Preposto**").
- 9.1.2 La Società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'istituzione e la tenuta del Registro *Insider*.

9.2 Caratteristiche del Registro *Insider*

- 9.2.1 Il Registro *Insider* è istituito in forma elettronica in modalità tale da poter assicurare:
- (i) la certezza della data di ogni annotazione, modifica o cancellazione nello stesso;
 - (ii) l'inalterabilità del relativo contenuto;
 - (iii) la leggibilità e visibilità delle informazioni anche se modificate e/o cancellate;
 - (iv) la tracciabilità dell'accesso alle medesime informazioni; e
 - (v) l'accessibilità al Registro *Insider* via *internet* e la protezione di tale accesso attraverso opportuni criteri di sicurezza.
- 9.2.2 Il Registro *Insider* è diviso in sezioni distinte:
- (i) una sezione per ciascuna informazione privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova e apposita singola sezione ogni qual volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (di seguito, le "**Sezioni degli Accessi Occasionali**");
 - (ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare (di seguito, la "**Sezione degli**

Accessi Permanenti”). Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente i soggetti che rivestono nella Società le cariche o le funzioni di seguito indicate: (a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società; (b) i dirigenti della Società che hanno accesso ad Informazioni privilegiate e che detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura della Società stessa; (c) i soggetti che all’interno della Società siano incaricati della redazione dei documenti contabili societari e, in generale, i dipendenti che nello svolgimento dei loro compiti abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate; (d) la società di revisione della Società; (e) i consulenti esterni aventi accesso ad Informazioni Privilegiate il cui rapporto di collaborazione abbia carattere stabile e continuativo; (f) le agenzie di *rating*.

- 9.2.3 I soggetti di cui al precedente punto 9.2.2 (i), lettere (a), (b) e (c), hanno l’obbligo di comunicare di volta in volta alla Società i nominativi del proprio personale di supporto segretariale ed altri eventuali nomi di collaboratori che si trovano in condizione di avere accesso ad Informazioni Privilegiate, ai fini dell’inserimento di tali persone nel Registro *Insider*.

9.3 Contenuti minimi del Registro *Insider*

- 9.3.1 Tenuto conto delle sezioni di cui si compone il Registro *Insider* ai sensi dell’art. 9.2.2 che precede, il Soggetto Preposto iscrive le seguenti informazioni:

- (i) data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l’ora in cui è stata identificata l’Informazione Privilegiata;
- (ii) per ciascun soggetto iscritto:
 - (a) data e ora di iscrizione della persona nel Registro *Insider*, per tale intendendosi la data e l’ora in cui tale soggetto ha avuto accesso all’Informazione Privilegiata;
 - (b) identità della persona che ha accesso all’Informazione Privilegiata restando inteso che: (x) in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome, il numero di telefono professionale e privato (abitazione e cellulare personale), la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura; (y) in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui al precedente punto (x) relativi ad un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
 - (c) società di appartenenza e tipologia di rapporto con la Società;
 - (d) motivo per cui la persona è iscritta nel Registro *Insider*;
 - (e) aggiornamento e motivo dell’aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro *Insider*;
 - (f) data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro *Insider*;
 - (g) cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro *Insider*;
 - (h) data e ora di cancellazione della persona dal Registro *Insider*, per tale intendendosi la data e l’ora in cui il soggetto iscritto ha cessato di avere accesso regolare all’Informazione Privilegiata.

9.4 Tenuta, conservazione e aggiornamento del Registro *Insider*

- 9.4.1 Il Soggetto Preposto cura la tenuta del Registro provvedendo alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base della presente Procedura.
- 9.4.2 Resta inteso che i soggetti iscritti sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate al Soggetto preposto e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento.
- 9.4.3 Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
- (i) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un soggetto già figurante nel Registro *Insider*;
 - (ii) se vi è una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro *Insider*;
 - (iii) se un soggetto già iscritto non ha più accesso ad Informazioni Privilegiate.
- 9.4.4 Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.
- 9.4.5 Il Soggetto Preposto comunica senza indugio ai soggetti interessati ogni iscrizione, modifica o cancellazione che li riguardi direttamente. Il Soggetto Preposto, inoltre, informa tempestivamente ogni soggetto iscritto nel Registro *Insider* degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate, ivi incluse le sanzioni previste nella Parte V, Titolo I-bis del TUF in caso di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione del mercato e diffusione non autorizzata di Informazioni Privilegiate.
- 9.4.6 L'iscrizione di qualsiasi soggetto nel Registro *Insider* deve avvenire solo qualora questo abbia avuto accesso ad Informazioni Privilegiate. La cancellazione deve avvenire non appena l'Informazione Privilegiata sia stata comunicata al mercato ovvero per qualsivoglia ragione tale iscrizione abbia cessato la sua utilità.
- 9.4.7 I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro *Insider* sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di iscrizione o aggiornamento.

9.5 Comunicazioni all'Autorità competente

- 9.5.1 Il Soggetto Preposto trasmette senza indugio alla Consob il Registro *Insider* o parti di esso ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso. A tal fine, il Soggetto preposto dovrà utilizzare l'indirizzo di posta certificata consob@pec.consob.it, oppure l'indirizzo *e-mail* protocollo@consob.it (qualora non via sia per il mittente l'obbligo di essere munito di indirizzo di posta elettronica certificata) ferme restando le ulteriori indicazioni fornite nella lettera di richiesta.

9.6 Mercato di crescita per le PMI

- 9.6.1 Nel caso in cui l'ExtraMOT venga qualificato come "*Mercato di crescita per le PMI*" ai sensi dell'art. 33 (e sue eventuali modifiche o integrazioni o disciplina applicativa) della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari così come recepita in Italia, la Società potrà optare per l'applicazione dell'esenzione alla tenuta del Registro *Insider* prevista dall'art. 18, paragrafo 6, del MAR.
- 9.6.2 Ove la Società decida di optare per l'applicazione dell'esenzione di cui al paragrafo che precede: (i) il presente articolo 9 si intenderà disapplicato; (ii) la Società sarà comunque tenuta ad istituire ed aggiornare un elenco dei soggetti aventi accesso ad Informazioni Privilegiate (l'"**Elenco**"); e (iii) l'Amministratore Delegato dovrà far sì che tutte le persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate prendano atto degli obblighi connessi all'iscrizione delle stesse nell'Elenco a mezzo dell'accettazione espressa della presente Procedura, ove ciò non sia già avvenuto per effetto dell'implementazione della stessa.
- 9.6.3 La responsabilità della tenuta dell'Elenco sarà in capo al Soggetto Preposto.

- 9.6.4 Il Soggetto Preposto trasmette senza indugio all'autorità competente il suddetto Elenco o parti di esso ogniqualvolta riceva espressa richiesta in tal senso.

ART. 10

SONDAGGI DI MERCATO

- 10.1 Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni da parte di un emittente, un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario o un terzo che agisce in nome e per conto di questi, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per tale possibile operazione e le relative condizioni.
- 10.2 Ai fini del presente art. 10, anche la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intende realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di un emittente o una fusione con una società quotata può essere ricompresa nella nozione di sondaggio di mercato, a condizione che: (i) le informazioni siano necessarie per consentire ai possessori dei titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a partecipare all'operazione; e (ii) conoscere la volontà dei possessori dei titoli sia ragionevolmente necessario al fine di valutare se effettuare l'offerta pubblica di acquisto o la fusione.
- 10.3 Qualora la Società intenda effettuare un sondaggio di mercato dovranno essere rispettate le condizioni e le modalità previste dal MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti ed applicabili.
- 10.4 Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 10.3 che precede:
- (i) il soggetto che realizza un sondaggio di mercato deve valutare se tale attività comporterà la divulgazione di Informazioni Privilegiate e dovrà registrare per iscritto le sue conclusioni e i motivi fornendo tali registrazioni su richiesta dell'autorità competente);
 - (ii) il soggetto che effettua il sondaggio di mercato deve informare la parte ricevente del divieto di negoziare, dell'obbligo di confidenzialità e della cessazione di tali obblighi;
 - (iii) il ricevente deve fornire al soggetto che effettua il sondaggio di mercato il consenso scritto al ricevimento delle informazioni;
 - (iv) il soggetto che effettua il sondaggio conserva per cinque anni prova delle informazioni trasmesse e dell'elenco dei destinatari.

ART. 11

MODIFICHE DELLA PROCEDURA

- 11.1 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno annuale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o della Consob.

ART. 12

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA PROCEDURA

- 12.1 La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, potrebbe costituire un grave

danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

- 12.2 In caso di violazione da parte di un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 12.3 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
- 12.4 Fatte salve le disposizioni di cui al MAR ed ogni altra disposizione di legge o regolamento *pro tempore* vigente applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 2-*bis*, del TUF, le disposizioni degli artt. 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a), del TUF (*i.e.* agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del TUF ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'ExtraMOT.
- 12.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
- 12.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizione del codice civile.